

Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

AIPG Newsletter

n° 14 Luglio - Settembre 2003

Consiglio Direttivo

Presidente: *Luisella de Cataldo*

Vice Presidente: *Santo Di Nuovo*

Segreteria: *Anita Lanotte*

Tesoreria: *Paolo Capri*

Consiglieri: *Germano Bellussi, Guglielmo Gulotta, Carlo Serra, Maddalena Zucconi*

Il punto su...	1
<i>Bambole si bambole no</i>	
Editoriale di Luisella de Cataldo	
<i>Correggere o riformare?</i>	3
di Germano Bellussi	
<i>Madre Teresa non ha sposato Hitler</i>	5
di Roberto Giorgi	
Notizie dall'Associazione	8
Lecture consigliate	8
Convegni e Seminari	8

IL PUNTO SU...

“Bambole si bambole no”

di

Luisella de Cataldo Neuburger

Presidente AIPG

Avvocato Psicologo

*Resp. Sezione di Psicologia Giuridica
Università degli Studi di Milano*

Sia la Carta di Noto che tutte le altre Linee Guida elaborate per l'esame del minore ribadiscono la necessità di utilizzare metodologie e strumenti riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento.

Tra gli strumenti che l'esperto ha a disposizione ci sono anche le bambole e in particolare quelle anatomiche. Se ne fa moltissimo uso a dispetto della conclusività di dati della ricerca che ne sconsigliano l'impiego perché di per sé suggestive e facile veicolo di altre forme di suggestione. Si tende a pensare che l'effetto suggestivo più importante sia quello riconducibile allo stimolo verbale costituito dalle domande suggestive. Certamente è quello più studiato anche perché la preoccupazione per i suoi effetti, da decenni all'attenzione soltanto degli psicologi, è diventato oggi di interesse anche per il diritto. In realtà la suggestione passa per altri due canali rappresentati dallo stimolo suggestivo

stimolo suggestivo (come bambole anatomiche, rappresentazioni del corpo umano, certe tavole di certi test) che possono 'indirizzare' il bambino a parlare di argomenti sessuali) e dalla gestualità suggestiva che non ha ancora ricevuto, almeno a livello italiano, la dovuta attenzione da parte di coloro che si occupano di raccogliere informazioni dal bambino

nei casi di sospetto abuso sessuale. La trascrizioni di videoregistrazioni raramente menzionano i gesti compiuti dall'interrogante a meno che non sia successo qualcosa di molto insolito o drammatico. Le audioregistrazioni nulla dicono sulla gestualità e altri movimenti anche se per tutta la durata dell'intervista il bambino guarda chi lo interroga e ne viene condizionato.

Da una ricerca condotta da Gardner (1992) su oltre 300 videoregistrazioni è emerso che questi tre canali di trasmissione della suggestione vengono spesso adoperati in parallelo e contemporaneamente. La presentazione della bambola (stimolo suggestivo) è accompagnata dalla domanda suggestiva ("e a te papà dove ti toccava?") rinforzata, magari, dal gesto di indicare una certa parte del corpo della bambola. In questo modo si realizza una sinergia di influenze suggestive destinate a svolgere il loro effetto nefasto sulla veridicità della narrazione. Capita che il bambino giocando con la bambola la metta sdraiata a gambe divaricate, al che segue la domanda altamente suggestiva "fammi capire come lo faceva

con te”; se il bambino mette le bambole una sull’altra “ ah, ho capito, è così che succedeva”. Dalla visione delle videoregistrazioni è facile osservare che l’effetto suggestione è rinforzato da una precisa e uniforme gestualità e mimica dell’interrogante fatta di espressioni di partecipata sofferenza, di spaventata incredulità, di accorata comprensione, alle quali in bambino, immancabilmente risponde ‘a specchio’. In certi casi sciagurati è lo stesso esperto a proporre al bambino diverse posture della bambola per stimolare narrazioni che non vengono prodotte spontaneamente.

Sono queste le ragioni principali per le quali esistono fondatissimi dubbi sulla utilizzabilità di questo strumento per la valutazione forense.

*SINPIA Raccomandazione 7.6.7
(Opzione Clinica. Forza dell’Evidenza: Sufficiente. Forza della Raccomandazione: Sufficiente)*

Non vi sono evidenze circa l’effettiva utilità dell’uso delle "bambole anatomiche"; esse possono risultare inducenti e suggestive, mentre non è provato che i bambini abusati producano sequenze simboliche sessualizzate con maggiore frequenza rispetto ai bambini del gruppo di controllo (Boat e Everson, 1993).

Questa raccomandazione, altamente autorevole, si basa su altrettanto autorevoli ricerche le quali hanno confermato a) l’effetto altamente suggestivo per i bambini indotto dalle bambole; b) il fatto che i bambini, a contatto con questi oggetti sarebbero indotti ad attuare comportamenti sessualizzati (Yates, 1988; Underwager e Wakefield, 1990); c) che la modalità applicativa di queste bambole non risulta ancora standardizzata; d) che è assente un sistema uniforme di codifica dei risultati ottenuti;

e) che non c’è accordo su cosa considerare normale, discutibile o anomalo nel gioco di bambini che hanno subito abusi sessuali rispetto a quelli che non hanno subito alcun abuso (Johns e Fien, 1995).

Inoltre, si fa notare, rispetto all’uso delle bambole anatomiche, che l’assen-

za di un protocollo standard, non garantisce l’affidabilità alla procedura, poiché il modo di porre le istruzioni ovviamente influenza l’interazione del bambino con la bambola.

Un’altra critica circa la loro utilità consiste nel fatto che, anche qualora si osservi nel bambino la presenza di gioco sessualizzato, ciò non proverebbe automaticamente che il piccolo abbia subito un abuso. Come è già stato detto, non esistono standard di comportamento cui fare riferimento per affermare che se un dato comportamento è presente, allora ci sono alte probabilità che il bambino sia stato abusato (Wolfner e Faust, 1993).

In effetti, la ricerca ha dato alcune importanti risposte: una ricerca condotta su 19 bambini non abusati di età tra 0 2 ai 4/5 anni ha dato il seguente risultato: tre bambini hanno mostrato disinteresse per il test, la metà dei restanti 16 ha avuto comportamenti con i genitali delle bambole analoghi al tipo di interazioni descritte da chi effettua indagini in casi di abuso sessuale. A queste stesse conclusioni ('bambini abusati e non abusati non differiscono nei commenti e nei comportamenti di gioco con le bambole') sono giunti altri ricercatori (McGivov, Behavior of abused and non-abused children in interviews with anatomically correct dolls, 1990) i quali, peraltro, ritengono che l’uso di queste bambole favorisca informazioni fuorvianti (giochi di esplorazione sessuale e di condotte aggressive) specie quando l’intervistatore usa domande suggestive o incoraggia e ‘imbecca’ il bambino.

Nel 1991 l’American Psychological Association Council of Representatives ha messo in guardia gli psicologi che si servono di questo materiale; i bambini, specie i più piccoli, si abbandonano spesso ad esplorazioni visive e manuali dei genitali delle bambole e anche quelli per i quali non esiste nessun sospetto di abuso e sono ancora in età prescolare, si servono delle bambole per simulare giochi riferiti ad attività sessuali. Le bambine mostrano più interesse dei maschi per questo tipo di giochi di esplorazione (guardare, toccare, esaminare, commentare verbalmente le parti genitali delle bambole). Nel corso di una ricerca condotta da

Everson e Boat (1990) su un campione di 223 bambini certamente non abusati, di età tra i 2 e 5 anni, si è visto che oltre il 50% dei bambini hanno guardato, toccato ed esplorato i genitali delle bambole anatomiche che avevano a disposizione.

In sostanza, la ricerca conferma che il gioco sessualizzato non va considerato come un indicatore dell’abuso. Studi effettuati con gruppi di controllo dimostrano come anche i bambini che non hanno avuto esperienze sessuali traumatiche esternino attraverso il gioco dei comportamenti sessuali come, la manipolazione dei genitali, o lo svestire e il rivestire le bambole stesse.

Sono molti gli esperti delle problematiche infantili e adolescenziali che si dichiarano contrari all’ammissibilità di prove basate su interviste durante le quali vengono utilizzate le bambole anatomicamente corrette. A loro avviso, se le bambole (e analogamente altro materiale di gioco) non sono abituali per i soggetti (e certamente le bambole anatomiche non lo sono), non possono rappresentare strumenti idonei a consentire la comunicazione delle preoccupazioni sessuali. La loro fortuna, concludono, dipende dalla facilità d’uso e dalla tentazione dei professionisti che sono incapaci di elaborare articolate e complesse diagnosi (Yates (30). Al massimo, fermo restando il loro intrinseco valore di oggetto suggestivo, possono essere usate per saggiare il tipo di conoscenza che il bambino ha del corpo umano e delle sue parti.

Vorrei concludere questo breve excursus con un richiamo alla giurisprudenza statunitense che si è espressa in merito. Le osservazioni, testuali, che seguono, sono tratte da un caso famoso “The Fells Acres Scandal” (criminal action no. 8563,8564, 66, 67; 85-2768,2679, AND 2680. Commonwealth of Massachusetts v. Cheryl Amirault LeFave).

Il giudice Borenstein che ha deciso il caso ha dedicato il punto 8 della sua relazione proprio all’uso di bambole anatomiche e dei disegni (la traduzione è mia):

“Le bambole anatomiche sono di per sé stesse suggestive e si è accertato

che il loro uso favorisce racconti non veritieri. Una sola esposizione basta per indurre un bambino ad esibire un crescente interesse per il gioco sessuale e per i discorsi a sfondo sessuale, cosa che non favorisce la genuinità della narrazione. Il bambino può infilare un dito nell'ano o nella vagina della bambola semplicemente perché attirato dalla novità dell'oggetto. Inoltre, bambole anatomicamente dettagliate possono aumentare il livello di conoscenza dell'anatomia e delle attività sessuali che il bambino aveva prima di essere messo a contatto con la bambola. Nella metà degli anni '80 [quando nel corso del processo di primo grado gli imputati erano stati condannati ndr] mancavano dati sull'uso delle bambole anatomiche, di disegni e pupazzetti accompagnati da domande suggestive riferiti all'esame di minori sul tema dell'abuso sessuale. Ora, a distanza di undici anni, esiste una ricerca degna di considerazione a dimostrazione che queste tecniche di intervista sono pericolosamente viziate nel senso di creare una sostanziale probabilità che le dichiarazioni del bambino ottenute con l'uso di queste bambole siano false e inaffidabili."

Correggere o Riformare?

di
Germano Bellussi

Avvocato, Foro di Venezia
Istituto Nazionale di Scienze Forensi,
Formazione & Sicurezza

1

E' da tempo allo studio un progetto di riforma del tribunale per i minorenni. Certamente legittima è l'attenzione portata alle norme che regolamentano la nostra giustizia minorile stante il tempo trascorso, le condizioni socio-culturali radicalmente mutate, una montante insofferenza nel nostro paese per quello che attiene il mondo del diritto (per le risposte che vengono date

dal diritto emanato ed interpretato alle domande poste dagli operatori e dai non addetti ai lavori).

Legittima l'attenzione, ma altrettanto legittima la richiesta di prudenza, nel gestire il progetto, da parte di chi ha troppe volte potuto verificare come una grande riforma finisca per innestare un processo nel quale si aprono più problemi di quanti alla fine non se ne risolvano; con il dubbio che una correzione avrebbe potuto alla fine risultare, per gli scopi che ci si erano prefissi, più adeguata che non una inversione di rotta.

L'approccio ai temi sul tappeto deve in ogni caso essere neutrale, non avendo noi a disposizione degli assiomi quanto al più delle ipotesi teoriche tutte da verificare in historicis. Neutrale la lettura del dato storico (testi editi e loro interpretazione giudiziale; effetti dei medesimi così come emergenti nella società e sottolineati dalla letteratura); neutrale la stesura del progetto (tenendo conto delle esperienze che sono state fatte nel nostro contesto giuridico ed in altri e dei contributi offerti dalla letteratura interdisciplinare); neutrale sopra tutto, e quindi al possibile non ideologizzata, la identificazione dei traguardi da raggiungere (possiamo tutti concordare sul fatto che non vi sono delle verità da realizzare quanto piuttosto dei benefici da acquisire attraverso adeguati percorsi).

Non dovranno essere bruciate le tappe (il consiglio dato ai giudici vale anche per i legislatori ed i loro esperti: *pas de zèle*), ma dovrà anzi essere doverosamente preso atto che noi ci troviamo all'inizio e non alla conclusione di un percorso e che la riflessione deve proseguire all'interno delle discipline interessate e tra operatori di discipline diverse, e questo per tutto il tempo che sarà necessario e che potrebbe non essere breve.

2

E' opportuno fissare alcuni punti nella prospettiva di un cammino il quale, come a noi appare, è appena iniziato; di un colloquio che deve rimanere aperto tra le parti variamente interessate e portatrici di interessi diversi quando non, inevitabilmente, contrapposti.

Li indichiamo.

a) Il problema della crisi della giustizia minorile non può che essere visto inserito in quello più ampio delle crisi:

- del processo penale e civile (della capacità dello stato di dichiarare nel processo ed a seguito del processo ciò che è secondo diritto ed adeguato alla luce delle nostre esigenze di giustizia)

- della prevenzione della devianza adolescenziale

- (della capacità della nostra cultura di ipotizzare una strategia per garantire, in un momento di transizione della famiglia e della scuola, un percorso per chi si trovi in età evolutiva privo di riferimenti adeguati)

- della cura del disagio psichico (della insufficienza delle risposte che sono date dalla psichiatria, dalla psicologia, dalla pedagogia e dalla psicoanalisi a fronte di quadri sintomatici spesso rilevanti anche per le loro connotazioni antidoverose)

- del disagio familiare (della inadeguatezza delle soluzioni istituzionali, peraltro sempre più aperte e flessibili, che vengono oggi offerte, o studiate, in vista di una convivenza che sia arricchita dalla presenza di figli)

b) il problema della crisi della giustizia minorile non può prescindere dalla conferma della centralità della figura del minore, a prescindere da quello che possa essere il suo ruolo nel processo (reo, vittima, teste...).

Una centralità che ha trovata conferma nelle previsioni delle convenzioni internazionali divenute leggi dello stato.

Una centralità che valorizza:

- La particolarissima situazione emotiva di chi si trovi a percorrere una fase evolutiva della sua esistenza.

- La plasticità che è peculiare della condizione adolescenziale.

- La necessità di utilizzare, ed in contemporaneità, degli strumenti che attingono:

Alla difesa sociale

Alla protezione del minore

Alla cura del minore, ove questa risulti essere possibile

c) Il problema della crisi della giustizia minorile non può prescindere da una attenta disamina di quelle che sono le risorse a nostra disposizione:

Risorse umane

Risorse economiche

Disamina che non ci rassicura.

Non può neppure prescindere dalla presenza nel tessuto ordinamentale:

- Di competenze ed esperienze professionali che si sono affermate, trovando il loro spazio naturale, nel variare delle situazioni socioculturali

- Di strutture già da tempo operative le quali supportano nel settore, anche giudiziale la richiesta di aiuto

Non si può prescindere dal condizionamento dei tempi minimi indispensabili ai fini di una trasformazione che, qualora radicale, richiede la invenzione di percorsi diversi per gerarchia di interessi, identificazione di traguardi, impegni professionali (e ci riferiamo anche alla formazione ed all'aggiornamento dei professionisti)

Posti questi tre punti risalta come non si tratti soltanto di legiferare, quanto anche di apprestare concreti strumenti i quali possano essere subito operativi, non essendo tollerabile uno spazio di interregno, quasi sperimentale, in un campo nel quale gli effetti sociali degli errori eventualmente commessi sono pesanti, immediati, difficilmente rimediabili, con rischio di smantellare di un sistema che ha garantito fino ad oggi la tutela minorile senza averne uno alternativo.

Si tratta sopra tutto di cogliere il quadro complessivo nel quale si inseriscono i problemi e di riconoscere alla giustizia minorile uno spazio nell'ambito di un piano per la tutela dei minori e delle loro famiglie (piano alla cui edificazione non possono dar mano i soli operatori del diritto, ma anche quelli del settore socio sanitari).

3

Se l'ipotesi è quella di trasferire delle competenze dal tribunale per i minorenni a quello ordinario allora, ferma l'esigenza di neutralità di cui si è appena detto, va precisato che il tribunale ordinario, civile e penale, è nella bufera come quello per i minorenni.

Ed ancora che la presenza di un minore (di un bambino a volte) nel processo, anche ordinario, determina una situazione naturalmente critica per la quale non pare che il tribunale ordinario abbia, o possa avere, degli strumenti di intervento più adeguati di

quello per i minorenni, o che li possa avere a seguito delle riforme ipotizzate.

La riunione delle competenze familiari e minorili nell'ambito di un unico ufficio può forse risultare utile, ma rimane aperto comunque il problema di quale ufficio (uno del tutto nuovo, ovvero uno che sia già presente ed al quale siano apportate opportune modificazioni?).

Deve. In particolare, essere affrontato con scrupolo il tema della coordinazione tra momenti giurisdizionali ed amministrativi, i quali ultimi nel nostro campo appaiono di particolarissima importanza e delicatezza e, comunque, destinati a permanere, se si vuole evitare una perdita di efficacia degli interventi.

Non va dimenticato che il tribunale per i minorenni non svolge oggi, e non è destinato a svolgere domani un eventuale tribunale per la famiglia, una esclusiva funzione di mera dichiarazione di ciò che è secondo diritto.

Vi è anche la dichiarazione di ciò che è secondo diritto, ma non può esservi soltanto questo.

Vi è infatti un settore, amministrativo, che è tanto importante quanto quello giurisdizionale, ed inoltre tra giurisdizione ed amministrazione i confini non sono sempre chiaramente identificabili. Va detto che uno spazio per interventi cautelari di natura amministrativa, non possa non essere ritagliato e protetto anche nella ipotesi della costituzione di un tribunale per la famiglia e proprio in relazione alla necessità di assumere dei provvedimenti urgenti in un contesto di contraddittorio affievolito.

Qualsiasi tribunale si faccia domani carico dei problemi dei soggetti di minore età dovrà essere tenuto ben fermo che la competenza amministrativa del tribunale deriva dalla esigenza stessa di tutela del minore e rientra nel quadro di un impegno pedagogico di aiuto al superamento delle situazioni per diversi motivi irregolari; impegno di un giudice che utilizza il sapere di molte scienze, tra cui in primo piano quello della psicologia.

Il trasferimento pieno delle garanzie del procedimento contenzioso a quello camerale, peculiare del tribunale per i minorenni, togliendo al giudice il suo

ruolo propulsivo nella libertà delle forme determinerebbe una situazione processuale inadeguata in vista dei fini che ci si propone di raggiungere.

Fini i quali sono ispirati dalla nostra carta costituzionale.

Tutela giurisdizionale ed assistenza sociale devono trovare dunque nel processo una integrazione che, a nostro modo di vedere le cose, viene garantita dalla particolare discrezionalità assicurata al giudice minorile e dalla riaffermata autonomia delle scienze ausiliarie.

La terzietà del giudice e la garanzia del contraddittorio tra le parti non è detto non possano trovare applicazione nella specialità di un rito volto a determinare come preminente l'interesse, e non solo processuale, del minore.

Come sempre è un problema di gerarchia di interessi; e la indicazione dell'ordine delle priorità è tema culturale in senso lato e di politica giudiziale in senso stretto.

E' anche un problema di attenzione alle acquisizioni di una cultura minorile e ad un sistema di protezione del minore che si sono formati nel corso di un secolo e che in questo arco di tempo hanno consentito quanto meno un allineamento con le esperienze dei paesi della nostra area culturale.

Vorremmo fossero sopra tutto evitate delle scelte valorizzanti dei principi che sono peculiari di una sola disciplina, delle esigenze che sono proprie di un solo gruppo di operatori, dei motivi di censura per quanto di verifica nel presente come risultanti dalla esperienza effettuate in un ambiente colto come isolato da altri.

La necessità del perfezionamento del dialogo interdisciplinare resta quindi pregiudiziale, fondamentale e non eludibile.

Vorremmo restasse ribadito che, anche nel settore minorile (ove prioritario anche se non esclusivo è l'interesse dei minori), può essere definito giusto è quel processo che non solo garantisce presenze e ruoli per tutti i soggetti processuali, ma anche qualità ed efficienza delle decisioni prese.

**“MADRE TERESA NON HA SPOSATO
HITLER”**

**La sindrome di alienazione parentale
di R. Gardner
come risposta genitoriale distintiva
nella separazione giudiziaria**

di
Roberto Giorgi

Psicologo
Associazione Centro Psyche – Latina
Resp. Psicologia Scolastica e
dell’Educazione – Istituto CEIPA

Gli eventi ‘separazione’ e ‘divorzio’, come noto ad esperti del settore giuridico e psicologico, appaiono sempre più frequenti; ma al di là della situazione espressa in numeri, risulta fondamentale volgere l’attenzione alla pluralità di fattori e di dinamiche che contraddistinguono e influenzano la situazione e il ‘clima’ delle coppie in via di separazione, nonché la conseguente responsabilità da parte delle Istituzioni di ‘rispondere’ in maniera adeguata ed efficace sul piano dell’intervento.

Separazione e divorzio, infatti, come eventi *complessi* (Cigoli et al., 1997) e *multidimensionali* (Capri e Giordano, 1999), molto spesso costituiscono per il ‘sistema famiglia’ vere e proprie ‘esperienze destrutturanti’, spesso veicolate da esacerbata emotività e intrise di pervasiva soggettività: esse appaiono inoltre frequentemente caratterizzate dalla presenza di sentimenti quali amarezza, esasperazione, senso di tradimento, rabbia, vendetta e desiderio di distruzione dell’altro parte in causa: ciascuna delle ‘parti’, infatti, crede fermamente di “essere nel giusto”.

Non solo: alla lotta per una ‘causa giusta’ si aggiunge la rivendicazione dell’esclusività sui figli, quando presenti, specie se minori. La relazione genitore-figlio, in questi casi, appare influenzata e veicolata da una potentissima estremizzazione di temi, contenuti, credenze, valori ed opinioni sul solo lato negativo dell’altro (Gardner 1985 e 1999; Buzzi, 1998). Tali modalità di comunicazione potrebbero tuttavia sor-

tire due principali effetti, altamente rischiosi dal punto di vista psicologico (Byrne, 1989, p. 2): in primo luogo porrebbero il minore al centro di una sorta di ‘gara di lealtà’ senza possibilità di vittoria, creando confusione e disorientamento in una scelta invero innaturale e coercitiva, quando, invece, le reali intenzioni dello stesso minore potrebbero essere genuinamente rivolte verso entrambi i genitori, indipendentemente dalla situazione di [esasperato] conflitto. In secondo luogo, si chiede, direttamente o indirettamente, al minore di ‘spostare’ la valutazione della realtà [“shift in assessing reality”, Byrne, art. cit., p.4], in quanto l’estremizzazione in positivo verso l’uno e in negativo verso l’altro dei due genitori provocherebbe vere e proprie distorsioni della realtà stessa, sostenendo l’attivazione di una pericolosa scissione tanto dei sentimenti quanto delle relazioni. Come evidenziato da più Autori (Byrne, 1989 e Stahl, 1999), prima del 1970 era assai raro per i genitori ricorrere all’intervento giudiziario per l’affidamento dei propri figli; a partire dagli anni 70, invece, si assiste all’incremento delle ‘dispute’ giudiziarie in tema di affido minorile, un incremento, invero quasi una controtenenza, che non mostra precedenti nella storia (specie in quella dei paesi anglofoni, n.d.r.), ma che risulta essere in diretta relazione con una serie di mutamenti e di trasformazioni a più livelli della società.

Ulteriormente, negli anni 80 si osserva una *escalation* della conflittualità all’interno della coppia genitoriale; ciò risulta essere ampiamente documentato da una serie di statistiche (ad esempio le pubblicazioni del US Bureau of Census nel 1980 e nel 1984), osservazioni cliniche e studi dell’epoca, studi che hanno identificato, ad esempio, rilevanti relazioni tra l’evento ‘divorzio’ e l’insorgenza di seri problemi comportamentali e relazionali in soggetti in età evolutiva (Wallerstein e Kelly, 1980), come pure l’abnorme presenza delle cosiddette ‘*false allegations*’ (‘false accuse’) di abuso sessuale su minori, depositate per influenzare il verdetto finale (cioè l’*outcome*) della

Corte (Gardner, 1999 e 2001; Conway Rand, 1997a e 1997b).

In un articolo intitolato “*Recent Trends in Divorce and Custody Litigation*” pubblicato nel 1985, lo psichiatra infantile e forense Richard Gardner, membro del Dipartimento di Psichiatria Infantile della Columbia University di New York, ha introdotto il termine ‘Sindrome di Alienazione Parentale’¹ o PAS (*Parental Alienation Syndrome* in Inglese e *Sindrome d’Alienazione Parentale* in Francese) per indicare una ‘risposta distintiva’ del sistema familiare nelle situazioni di separazione giudiziaria; in questo ‘quadro’ il minore diventa ‘allineato’ con uno dei due genitori e appare attivamente coinvolto in una campagna di denigrazione, definita ‘ingiustificata’ e/o ‘esacerbata’ dall’Autore, nei confronti dell’altro genitore.

In tal modo si verrebbe a configurare una ‘*relazione singolare*’ tra il minore e uno dei due genitori, deliberatamente mirata all’esclusione dell’altro genitore ex coniuge. Si tratta, in sintesi, di un quadro relazionale articolato, tentacolare, che tende invero ad andare oltre il contesto della relazione familiare conflittuale, estendendosi alle reti familiari extrafamiliari, all’ambiente lavorativo, al sistema giuridico e psicosociale (contesto ‘primario’ e contesto ‘esteso’ della PAS, cfr. Giorgi, 2001).

Tale allineamento verrebbe a realizzarsi attraverso l’associazione tra l’*indottrinamento* (altrimenti definito lavaggio del cervello/*brainwashing* o programmazione/*programming*) da parte di uno dei due genitori (in genere la madre) che viene definito ‘genitore alienante’ (*alienating parent*) e il personale, attivo contributo del minore nella vittimizzazione del ‘genitore designato’ (*target parent*, spesso il padre), ovvero la *rappresentazione* da parte del minore del disprezzo nei confronti del genitore denigrato. Tale rappresentazione, tale attivo contributo del minore risulta essere il criterio e-

¹ La traduzione qui utilizzata è “Parentale”. Alcuni Autori Italiani, come Gullotta o la Buzzi, preferiscono tuttavia utilizzare il termine “Genitoriale”: PAS come Sindrome di Alienazione Genitoriale

ziologico portante all'interno del tema qui discusso.

Altresì, l'associazione tra indottrinamento e rappresentazione verrebbe a costituire, di fatto, il punto di partenza del processo di alienazione, mentre il prolungamento in senso diacronico del conflitto coniugale, concomitante al livello di acrimonia raggiunto, tenderebbe ad influenzare direttamente la manifestazione, il mantenimento e l'intensità/pervasività della sindrome. Della sindrome vengono descritti otto *criteri principali di identificazione* (Gardner, 1992, 1998a e 1998b) corrispondenti a specifici osservabili comportamenti, dall'insorgenza della 'campagna di denigrazione' su uno dei due genitori, alla presenza di deboli, superficiali o assurde motivazioni a tale comportamento, all'assenza di ambivalenza e di sensi di colpa nei minori, all'attivazione di fenomeni particolari, dal 'pensatore indipendente'/'*Independent Thinker*' (in cui il minore tende a riconoscere come propri i sentimenti di odio e astio in maniera quasi orgogliosa) alle 'sceneggiature prese in prestito'/'*Borrowed Scenarios*' (in cui lo stesso minore tende ad utilizzare termini o frasi o elementi di paragone del tutto estranei ad un minore della sindrome), altresì, vengono indicati tre principali *livelli*, corrispondenti alla gravità osservata sul piano della relazione e del comportamento e alla risonanza del processo di alienazione: un livello *lieve*, un livello *medio* e un livello *grave*.

Le formulazioni di Gardner hanno suscitato non poche critiche, dalle accuse di 'sessismo' alla non operatività del termine 'sindrome', almeno in senso medico, dalla ristrettezza delle argomentazioni presentate alla mancanza di citazione nelle differenti edizioni del DSM.

Tuttavia, l'opera di Gardner costituisce un sistematico tentativo di intervento insieme legale e psicologico, sia nel senso conoscitivo/valutativo che in quello strettamente preventivo/riabilitativo (Lund, 1995), supportato da osservazioni cliniche e da ricerche. Appare evidente, quindi, come una delle fondamentali controversie legate alla sindrome PAS risulti essere

relativa al suo 'riconoscimento', su più livelli.

Negli Stati Uniti diverse pubblicazioni sostengono l'esistenza della sindrome, la quale viene sempre più citata nelle decisioni dei tribunali; importanti riconoscimenti arrivano anche dall'Australia, dalla Francia, dal Regno Unito, dalla Germania (per una disamina delle varie sentenze cfr. Giorgi, 2001). La PAS, nelle riformulazioni successive alle prime elaborazioni di Gardner, è stata considerata, tra l'altro, come vero e proprio 'sistema familiare disfunzionale', esito di specifiche dinamiche relazionali particolarmente resistenti al cambiamento connesso con l'evento [separazione o divorzio] (Ward, 1996; Lamontagne, 1998), ma anche come 'meccanismo di difesa' di un particolare sistema familiare con la funzione di proteggere il livello di autostima del genitore alienante (Waldron e Joanis, 1996), nonché come 'forma di psicopatologia' a carattere sociale (Kopetski, 1998).

Alcuni contributi si sono centrati sulla descrizione delle principali caratteristiche del genitore alienante e di quello alienato (Darnall, 1998), come sulla specificazione delle varie tecniche di *programming* (Clawar e Rivlin, 1991 e Buzzi, 1998). Tuttavia, l'aspetto fondamentale evidenziato da R. Gardner appare relativo proprio alla descrizione degli effetti di un clima coniugale 'rovente' sul sottosistema filiale. Gli effetti di relazioni coniugali altamente conflittuali, infatti, possono essere intensi e devastanti (Gardner, 1985, 1992, 1999 e 2001). Lo stesso Gardner ha sempre ribadito che la PAS deve essere considerata come una forma di *abuso emozionale* verso i minori.

I minori maggiormente esposti alla PAS, indipendentemente dal sesso, hanno frequentemente un'età compresa tra i 7 e i 14/15 anni (Gardner 1985, 1998a e 1998b, 2001 e Waldron e Joanis, art. cit.), corrispondente al periodo in cui si registra un incremento/stabilizzazione del livello di *suggestibilità* del minore (Gulotta, 1998). Ciò porterebbe ad una sostanziale compromissione nelle capacità e abilità di percezione e valutazione di ruoli, eventi e contesti. Sui minori, in parti-

colare, sono stati evidenziati effetti a breve e a lungo termine (Gulotta, art. cit.) e tra gli effetti maggiormente osservati sono stati evidenziati: aggressività manifesta, tendenza all'*acting-out*, disorientamento e confusione, bassa autostima e tendenza alla regressione, disturbi psicosomatici, relazionali e scolastici, tendenza all'incremento del peso corporeo, disturbi dell'identità sessuale, futuro carattere manipolatorio e/o materialistico, comportamenti autodistruttivi, ossessivo-compulsivi e dipendenti. Al di là delle critiche e delle argomentazioni sull'esistenza o meno della sindrome PAS e sulla effettiva possibilità di tradurre sul piano operativo la necessaria, auspicata sinergia professionale tra esperti del diritto e professionisti del sociale e della salute mentale, l'importanza dell'opera di Richard Gardner e dei suoi successori potrebbe risiedere principalmente:

- a) nel sostenere l'importanza di un approccio articolato nell'analisi delle molteplici variabili sottese alle '*child custody disputes*', specie in presenza di un elevato clima di conflittualità e di scarsa/impossibile collaborazione tra gli ex-coniugi, considerando i possibili, diretti, devastanti effetti dello stesso clima sulla relazione con i figli minori, quando presenti;
- b) nell'evidenziare le possibili 'trappole' delle varie azioni professionali, quando dovute sia ad una conoscenza superficiale, circostanziale delle situazioni, sia ad un erroneo atteggiamento conoscitivo/valutativo, rigidamente centrato, ad esempio, sui cosiddetti 'fattoidi' (de Cataldo, 1997);
- c) nel ribadire tanto la necessità di una formazione adeguata e di un aggiornamento continuo per gli stessi professionisti, quanto l'importanza di un approccio statistico-valutativo e di ricerca per la crescita del dibattito scientifico e deontologico.

Come affermato da Gulotta, ad esempio, può risultare abbastanza semplice, se non riduttivo, assolutizzare l'apparente desiderio di un figlio minore di rimanere con un genitore quando l'altro viene considerato in maniera e-

strema e negativa, senza ipotizzare l'esistenza di un processo di alienazione in atto; la frase posta all'inizio del presente breve articolo "Madre Teresa non ha sposato Hitler" evidenzia la necessità di un apposito 'salto di livello' in tal senso: non esiste quindi un genitore totalmente buono e uno totalmente cattivo, ovvero, non è seguendo questa considerazione che si possa realizzare il miglior interesse dei minori. Quest'ultimo concetto, infatti, lungi dall'essere un costrutto astratto e *noumenico* in senso kantiano, deve necessariamente costituire il focus principale di ciascun intervento psicologico e di ogni decreto giudiziario, congiuntamente ad azioni specifiche mirate a mantenere il rapporto genitoriale post-divorzio. Sia la Convenzione di New York del 1989, che il Canada Divorce Act del 1991, che la Convenzione Europea del 1995, tanto per citare alcuni documenti, sostengono la necessità di tutelare il diritto alla continuità e alla stabilità dell'ambiente affettivo e relazionale per soggetti in età evolutiva, ovvero il loro diritto di mantenere relazioni positive e significative con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine; in poche parole, il diritto alla *bigenitorialità*. In conclusione, la vera 'sfida' del futuro appare non tanto quella di verificare o meno l'esistenza della sindrome, quanto quella di sviluppare ulteriormente la già accresciuta consapevolezza sugli effetti della conflittualità genitoriale nelle situazioni di affidamento minorile, attraverso un approccio scientifico, sistemico e specie-specifico all'interno del contesto peritale come contesto interpersonale adeguato.

Riferimenti bibliografici

- Buzzi I. (1998) "La Sindrome di Alienazione Genitoriale", www.ilnido.isnet.it/famiglia/Pas_2.htm
- Byrne K. (1989) "Brainwashing in Custody Cases: The Parental Alienation Syndrome", Australian Family Lawyer, 4(3) p. 1;
- Capri P. e Giordano G. (1999), "Compatibilità e contaminazione: il ruolo degli operatori giuridici in tema di affidamento minorile" – TEMA Rivista di Psicanalisi Clinica e Forense, pp. 57-71;
- Cigoli V., Gulotta G., Santi G. (1997), SEPARAZIONE, DIVORZIO E AFFIDAMENTO DEI FIGLI, Milano: Giuffrè;
- Clawar, S.S. and Rivlin, B.V (1991) "Children Held Hostage: Dealing with Programmed and Brainwashed Children". Chicago, Illinois, American Bar Association;
- Conway Rand, D. (1997a), "The spectrum of Parental Alienation Syndrome (part 1)", American Journal of Forensic Psychology, 15 (3) p 23-52
- Conway Rand, D. (1997b), "The spectrum of Parental Alienation Syndrome (part 2)", American Journal of Forensic Psychology, 15 (4) p39-92
- Darnall D. (1998) "Three types of Alienators" www.parentalalienation.com/PASdirectory.htm ;
- de Cataldo L. (1997) "L'esame del minore", Quaderni ISISC, n° 13, pp.119-149;
- Gardner, R.A. (1985) "Recent trends in divorce and custody litigation" Academy Forum / The American Academy of Psychoanalysis, 29 (2) , pp.3-7;
- Gardner, RA (1992) THE PARENTAL ALIENATION SYNDROME: A GUIDE FOR MENTAL HEALTH AND LEGAL PROFESSIONALS. Cresskill, New Jersey, Creative Therapeutics, Inc.
- Gardner, RA (1998a) "Recommendations for dealing with parents who induce a parental alienation syndrome in their children". Journal of Divorce & Remarriage , 28(3/4):1-23
- Gardner, RA (1998b) THE PARENTAL ALIENATION SYNDROME, 2nd Edition. Cresskill, New Jersey, Creative Therapeutics, Inc.
- Gardner, RA (1999) "Family therapy of the moderate type of parental alienation syndrome". The American Journal of Family Therapy, 27(3): 195-212;
- Gardner, R.A. (2001) THERAPEUTIC INTERVENTIONS FOR CHILDREN WITH PARENTAL ALIENATION SYNDROME, Cresskill, New Jersey, Creative Therapeutics, Inc.;
- Giorgi R. (2001) "...dalla disputa all'avversione. Riflessioni critiche in ambito forense e clinico sulla SINDROME DI ALIENAZIONE PARENTALE (PAS) di R.A. Gardner" pp. 1-39 Tesi di specializzazione del Master di Formazione in Psicologia, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense dell'AIPG - Associazione Italiana Psicologia Giuridica - Roma disponibile sulla RIVISTA ON-LINE dell'Associazione AIPG all'indirizzo: <http://www.aipgitalia.org/Homepage2.htm>
- Gulotta G. (1998), "La sindrome di alienazione genitoriale: definizione e descrizione". Pianeta infanzia. Questioni e documenti, Istituto degli Innocenti di Firenze, pp. 27-72;
- Kopetski L.M. (1998) "Identifying cases of Parent Alienation Syndrome—Part 1" The Colorado Lawyer, Vol. 27, 2 pp. 65-68;
- Lamontagne P. (1998) "Syndrome d'aliénation parentale: contexte et pièges de l'intervention" Chapitre 9 de Van Gijseghem H., «US ET ABUS ? DE LA MISE EN MOTS EN MATIERE D'ABUS SEXUEL», Paris (F): Meridien;
- Lund, M. (1995), "A therapist's view of parental alienation syndrome" Family and Conciliation Courts Review, 33(3):308-316.
- Stahl P.M. (1999) "Alienation And Alignment Of Children", California Psychologist, Vol. 32(3), p. 23-32;
- Waldron K.H. e Joanis D.E. (1996) "Understanding and Collaboratively Treating Parental Alienation Syndrome", American Journal of Family Law, Vol. 10 pp. 121-133;
- Wallerstein J.S. e Kelly J.B. (1980) SURVIVING THE BREAK-UP : HOW CHILDREN AND PARENTS COPE WITH DIVORCE, New York City (USA): Basic Books
- Ward P. (1996) "Family Wars: Parental Alienation Syndrome. Composite case from actual examples" paper from Advisory Council of the Professional Academy of Custody Evaluators;

NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE

Ricordiamo che sono ancora aperte le iscrizioni al Corso semestrale di *Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense* organizzato dall'AIPG.

Il Corso, ad elevata specificità e accreditato con 50 punti ECM, sulla perizia e sulla consulenza tecnica, avrà inizio il giorno 24/01/2004, si svolgerà il sabato e la domenica una volta al mese per un totale di 96 ore.

Gli interessati possono chiedere informazioni alla Segreteria dell'Associazione.

LETTURE CONSIGLIATE

Si segnala un libro di Cristina Cabras, criminologa, ricercatrice, docente di psicologia giuridica e psicologia sociale nei corsi di laurea in Psicologia, scienze e Tecniche Psicologiche intitolato **'A tutela della minore età'**. **Questioni di Psicologia Giuridica** pubblicato dalla University Press CUEC nel 2002.

L'ambito della tutela dei diritti della persona di minore età è caratterizzato da una molteplicità di normative specifiche che, sia a livello internazionale che nazionale, appaiono dominate da un riferimento etico e culturale indice di una accresciuta e consapevole attenzione nei confronti di un cittadino, 'il minore', soggetto sociale legittimato. Il percorso storico-culturale che ha condotto alla promozione dei diritti del minore è ben lungi dall'essersi concluso dato che la sua realizzazione comporta un cambiamento articolato e complesso in cui i principi, di cui sono espressione le norme scritte, devono necessariamente tradursi in azioni. L'autrice ripercorre le tappe di questo iter evidenziando i nodi del processo di trasformazione nei significati normativi e sociali attraverso una lettura psicogiuridica.

La riflessione scientifica e tecnica conduce all'analisi delle teorie e dei metodi della psicologia per l'individuazione dei fattori di rischio del maltrattamento minorile. Tale fe-

nomeno, resosi più visibile negli ultimi anni, è oggetto di studio anche attraverso un'indagine sull'azione del giudice e sui provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni a tutela del minore.

CONVEGNI E SEMINARI

Nei giorni **17, 18 e 19 ottobre 2003** si è tenuto a **Siracusa** un seminario nazionale di Psicologia Giuridica sul tema *"Processo Penale Minorile: aggiornare il sistema"*, organizzato dal Prof. Giovanni Conso e dalla Prof.ssa Luisella de Cataldo per l'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali.

Vi hanno partecipato numerosi esperti e specialisti, psicologi, psichiatri forensi, psichiatri, criminologi e giuristi, fra cui numerosi magistrati minorili e presidenti dei Tribunali per i Minorenni.

Nel corso delle tre giornate sono stati affrontati temi inerenti alla proposta di riforma del processo minorile, ma anche aspetti legati alla devianza e alla psicopatologia del minore autore di reato, alla metodologia peritale, al concetto di imputabilità e di immaturità.

Al termine dei lavori sono state elaborate delle linee-guida, che dovrebbero fungere da documento-proposta rispetto all'aggiornamento del sistema.

Il giorno **25 ottobre 2003** si è svolto a **Padova** presso l'Università degli Studi Dipartimento di Psicologia Generale un Convegno nazionale sul tema *"Validità e attendibilità dei test proiettivi. Un problema annoso"*, organizzato in collaborazione con l'Associazione Italiana Rorschach.

Gli interventi dei vari relatori (*D. Pasi Tognazzo Università di Padova, V. Rubini Università di Padova, C. Cornoldi Università di Padova, M. Armezzani Università di Padova, L. Bruno Università di Padova, P. Capri Istituto di Formazione CEIPA, S. Settineri Università di Messina, L. Valente Torre Università di Torino*) sono stati incentrati sui criteri di scientificità soprattutto del test di Rorschach, sulla

psicometria applicata alle tecniche proiettive e sulla loro utilizzazione in ambito forense e peritale.

Al termine, dopo un lungo dibattito, vari interventi e comunicazioni, considerata l'importanza della tematica, si è deciso di stilare un documento sulle norme che regolano l'utilizzazione del Rorschach in ambito forense, specificando che un uso distorto del test potrebbe invalidare i risultati dell'esame psicodiagnostico, dunque delle valutazioni emerse.

Si è inoltre sottolineata la necessità di seguire metodologie riconosciute dalla comunità scientifica per l'applicazione e l'interpretazione del test, nonché l'importanza fondamentale della formazione dell'esaminatore, sia in ambito giuridico che clinico-psicopatologico.

Si è infine proposto di coinvolgere nell'iniziativa del documento anche l'Ordine degli Psicologi e l'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG.

Sul prossimo numero della Newsletter pubblicheremo per esteso il documento definitivo.

Nello stesso giorno, a margine del Convegno, si è svolta l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Italiana Rorschach, il cui momento centrale sono state le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo; sono subentrati tre nuovi consiglieri, *R. Bolletti, T. Sola e F. Tatì*, in sostituzione di *E. Cattonaro, S. Costanzo Bruno e L. Valente Torre*.

E' stata confermata Presidente *D. Pasi Tognazzo* e sono stati nominati VicePresidenti *P. Capri e S. Settineri*.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione

*Paolo Capri, Luisella de Cataldo,
Anita Lanotte, Stefano Mariani*

Via Bisagno, 15 - 00199 Roma
Tel. 06 86398278 - Fax 06 86384343
E - mail: aipg.italia@tiscalinet.it

www.aipgitalia.org

Segreteria: lunedì 9 - 13

mercoledì 9 - 18; venerdì 9 - 18

Stampato in proprio

Finito di stampare il 31 ottobre 2003

